

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PRESSO N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA SANT'EMILIANO N. 29. PERIODO 01.05.2023 – 30.04.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 30.04.2029.

Con il presente disciplinare di Incarico valevole ad ogni effetto di legge tra

Il COMUNE DI SAREZZO rappresentato dal Dott Giuseppe Ronchi in qualità di responsabile dell'area Servizi Alla persona (incaricato con decreto sindacale n. 7/2021 del 30/12/2021)

COOPERATIVA Il Mosaico Scs Onlus con sede legale in Lumezzane (Brescia) in via Montini 161/c - C.F.: 02046570178 - Partita Iva: 00676090988 - rappresentata dal legale rappresentante Vincensina Bossini nata _____ e residente a _____ in via _____.

PREMESSO

La casa e l'abitare sono fondamentali per la qualità di vita e lo sono ancora di più per le persone che affrontano una particolare fragilità come ad esempio chi sta cercando di riconquistare una piena autonomia, chi vuole sperimentare le proprie possibilità di vita indipendente, o chi sta invece perdendo progressivamente la propria autosufficienza. La dimensione abitativa rappresenta uno spazio cruciale sia per recuperare, mettere alla prova, mantenere la capacità di vita autonoma di chi è fragile sia per affrontare fasi anche molto transitorie di difficoltà, e, se declinata in modo mirato, può migliorare in modo determinante la condizione di benessere delle persone.

Nell'ambito della rete di interventi riguardanti la lotta contro la vulnerabilità socio-economica, le nuove forme di povertà, la tutela delle persone fragili, l'Amministrazione Comunale ha concluso l'adeguamento strutturale dell'immobile nel centro storico di Sarezzo in via S. Emiliano n.29.

Lo stabile si presta ad un progetto di Housing sociale in quanto in posizione centrale rispetto a servizi pubblici, a strutture commerciali e private e vicinissimo alla piazza del paese, sede di attività e fulcro aggregante della vita di comunità.

La finalità che si intende perseguire con il presente accordo riguarda l'attivazione di progetti di Housing Sociale inteso come percorso riabilitativo per includere nella comunità soggetti a rischio di emarginazione sociale o nuclei familiari in condizione di svantaggio socio-economico. Le misure poste in essere si prefiggono lo scopo di accompagnare queste persone in percorsi di autonomia e riacquisizione dignitosa della propria condizione di cittadinanza e di emancipazione dai circuiti della devianza o dell'assistenzialismo.

Ciò permette di portare ad evoluzione il sistema sociale locale in senso inclusivo e propulsivo, divenendo lo strumento di lotta alla povertà, ma anche contrasto alla precarietà.

SI CONVIENE

ART. 1 - OGGETTO E PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento è il Servizio di Housing Sociale da svolgersi presso n. 2 immobili di proprietà comunale. Il Comune di Sarezzo a partire dal 2021 ha attivato un Servizio di Housing Sociale concedendo l'utilizzo di n. 2 unità immobiliari di proprietà comunale siti a Sarezzo in Via Sant'Emiliano. A partire dal 2023, come previsto nella manifestazione di interesse, è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Sarezzo concedere in gestione per servizi di Housing Sociale un terzo immobile sito a Sarezzo. In tal caso verrà redatto apposito disciplinare di incarico con i medesimi contenuti e massimali presenti nel presente atto. I progetti attivabili nei suddetti immobili si intendono tutti transitori e temporanei, della durata massima di 18 mesi.

Le progettualità di Housing Sociale da realizzare all'interno degli immobili saranno destinate a:

- persone con disabilità con le quali sperimentare percorsi di vita indipendente;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con cui sperimentare percorsi di autonomia.
- casi di emarginazione sociale grave.

Fa parte del progetto complessivo anche l'attivazione di uno SPORTELLO "ABITARE SOCIALE" rivolto alla cittadinanza e utile a dare consulenza/orientamento ai cittadini residenti a Sarezzo per temi inerenti l'abitare sociale nonché supporto operativo alle pratiche o iter procedurali (consulenza a sportello sui temi della casa e dell'Abitare sociale; aiuto nel disbrigo di pratiche come ad esempio: domanda di ammissione a bandi pubblici, aggiornamento anagrafe dell'utenza, procedure di assegnazione, subentro, mobilità, ecc.). Le attività saranno condotte presso una sede operativa messa a disposizione dall'Amministrazione del Comune di Sarezzo.

Il Comune di Sarezzo:

- incarica la Cooperativa Il Mosaico Scs Onlus alla gestione di un Servizio di Housing Sociale con le modalità e nei termini definiti dal presente accordo;
- concede l'utilizzo degli immobili come sopra identificati ad uso abitativo e vincolandone l'uso esclusivo per la realizzazione di progetti di housing sociale come definiti in seguito;

La Cooperativa accetta l'incarico e prende possesso ai seguenti patti e condizioni degli immobili secondo le finalità e con le modalità di cui sotto:

- L'incarico per la realizzazione dei progetti di housing sociale e di concessione degli immobili a tal fine destinati avrà durata di anni 3 con inizio dal 1.5.2023 e termine il 30.4.2026 con possibilità di rinegoziazione per ulteriori tre anni.
- Gli immobili oggetto dell'incarico dovranno essere restituiti al Comune a semplice richiesta ex art 1810 c.c;

- Il Comune ha la stessa facoltà di recedere dal presente accordo con preavviso di trenta giorni;

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’artt. 3 e 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art.17 della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;
- la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e II e della L.R. 33/09”
- la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n.1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”
- La legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- Art 36, comma 2, lettera "a", del Codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016);
- L’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

ART 3 APPARTAMENTI DATI IN GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il Comune di Sarezzo è proprietario di n. 2 immobili siti in Sarezzo:

A) n. 2 appartamenti in via Sant’Emiliano n. 29 all’interno di una palazzina:

- Il primo appartamento (n. 1), sito al piano terra, è destinato a persone disabili per le quali si intende provare un percorso di vita indipendente;
- Il secondo appartamento (n. 2), al primo piano, è più spazioso e adatto ad un genitore con figli minori.

Gli appartamenti sono adeguatamente arredati.

Si prevede l'accoglienza, sulla base dello spazio disponibile, di un massimo di 6/7 persone di cui:

- appartamento n. 1: due persone;
- appartamento n. 2: quattro/cinque persone;

(dati catastali come da Visure in allegato)

- il Comune di Sarezzo mette a disposizione gli appartamenti alla Cooperativa Il Mosaico Scs Onlus

A) vincolandone l'utilizzo esclusivo per la realizzazione di progetti di housing sociale come definiti in seguito;

B) per gli appartamenti siti in via Sant'Emiliano e soggetti a valorizzazione alternativa, consentendone l'utilizzo ad un canone annuale di euro 2.200,00 da corrispondere a cadenza trimestrale (1.100 € cad. appartamento).

- L'immobile sito in Via Sant'Emiliano è vincolato come bene culturale, e pertanto è fatto divieto di effettuare modifiche (si allega copia DGR 6792 del 30.06.2017).
- La Cooperativa entro la fine dell'incarico dovrà relazionare al comune sulle modalità di utilizzo degli immobili al fine di poter adempiere all'obbligo informativo richiesto da Regione Lombardia (andamento del programma di valorizzazione e rendicontazione del relativo piano di reimpiego).
- Viene allegato alla presente l'inventario dei beni mobili per ciascun appartamento.

Art 4 COMPITI A CARICO DELLA COOPERATIVA PER GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Il comune si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria salvo danni procurati per incuria. Gli interventi dovranno essere richiesti dalla cooperativa agli uffici tecnici comunali (ufficio Patrimonio);

E' fatto divieto alla Cooperativa di concedere gli stabili affidati in sub-comodato.

E' altresì fatto divieto alla Cooperativa di mutare la destinazione degli immobili; la variazione o il mutamento anche parziale della destinazione come pure la concessione a terzi a qualsiasi titolo del godimento degli immobili determineranno "ipso jure" la risoluzione dell'accordo. In ogni caso la cooperativa risponderà dei danni cagionati al comune in conseguenza della violazione della presente clausola.

La Cooperativa dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati in buono stato di manutenzione esenti da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirli

al termine del rapporto nello stesso stato, salvo in normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione fatta dalla cooperativa se non diversamente stabilito per iscritto resterà a favore del comune al termine del rapporto senza alcun compenso se non autorizzata. Nel caso in cui l'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute le spese per il ripristino saranno a carico della Cooperativa. La cooperativa è costituita custode degli immobili ed esonera espressamente il comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi. Sono a totale carico della cooperativa le spese inerenti le assicurazioni contro infortuni e Responsabilità civile.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Modalità di intervento

La cooperativa si impegna a:

- garantire un servizio a nuclei monogenitoriali o familiari con figli /soggetti disabili con possibilità di affiancamento tramite possibile accompagnatore/badante/assistente familiare in condizioni di disagio abitativo e difficoltà socio-economica - all'interno di n. 2 unità immobiliari messe a disposizione dal Comune di Sarezzo.
- Sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa purché collegate alla sperimentazione dell'abitare in autonomia nelle forme dell'housing e co-housing (massimo 18 mesi per progetto):
 - A) Assunzione in regola da parte dell'interessato di un assistente personale/familiare;
 - B) Spese per arredamento e mobilio per appartamenti;
 - C) Azioni di inclusione sociale e relazionale coordinati e gestiti da personale educativo;
 - D) Spese per vitto ed alloggio per l'utente e l'eventuale assistente personale/badante;
 - E) Le spese per la manutenzione degli appartamenti sia ordinaria che straordinaria rimangono in carico al Comune di Sarezzo. Eventuali spese assunte dalla cooperativa per la manutenzione degli appartamenti sia ordinaria che straordinaria (comprensiva dei costi di igienizzazione, sanificazione, pulizia per protocolli anti Covid-19) saranno rimborsate se precedentemente concordate ed autorizzate;
 - F) Acquisto di servizi di trasporto sociale;
 - G) Acquisto di presidi non previsti dal SSN, di tecnologia domotica, collegato al più ampio progetto di vita indipendente.

ART. 6 – PROGETTO DI INTERVENTO

È possibile ammettere ai progetti cittadini residenti a Sarezzo o nell'ambito "Valletrompia". Saranno date priorità a situazioni di gravità con diritto di precedenza alle persone residenti a Sarezzo.

Nel caso l'appartamento rimanesse vuoto - e non vi fossero candidati residenti nel comune di Sarezzo in lista di attesa - è data la possibilità alla cooperativa di ammettere negli appartamenti cittadini residenti nell'ambito della Valle Trompia per la realizzazione di progetti di housing sociale solo a seguito di una sottoscrizione di accordo gestionale ed economico con il comune inviante. In ogni caso la cooperativa potrà ammettere negli appartamenti soggetti residenti nell'ambito solo previa autorizzazione del comune di Sarezzo (ufficio Servizi sociali).

La cooperativa prima dell'attivazione di ogni percorso di accoglienza (massimo 18 mesi) dovrà presentare un progetto che descriva le modalità con cui intende attuare il servizio di accoglienza per ogni punto, con particolare riferimento agli aspetti di accompagnamento sociale all'autonomia e specificando le azioni e gli strumenti che s'intendono utilizzare per assicurare la temporaneità dell'accoglienza stessa.

Per ogni tipologia di intervento dovrà essere indicato il costo mensile massimo per nucleo ospitato a carico del Servizio Sociale inviante, tenuto conto dei tetti massimi di cui all'art.5;

Potrà essere prevista una compartecipazione a carico dei cittadini coinvolti (con modalità stabilite nel progetto sociale) in accordo con il Servizio Sociale professionale e all'interno dell'accordo di collaborazione che sarà sottoscritto per ogni intervento co-gestito con il servizio sociale Comunale.

Nel progetto dovrà essere prevista la modalità di intervento tenuto conto dei seguenti punti

La persona disabile e la famiglia saranno:

- accompagnate e supportate nella fase di ingresso;
- istruite sull'uso degli alloggi e degli spazi comuni condominiali;
- supportate nella comprensione delle regole dell'abitare sociale;
- affiancate nella realizzazione del progetto di vita concordato con il Servizio Sociale;
- sostenute nella costruzione della rete sociale con gli altri inquilini, il vicinato, il territorio;
- aiutate nella gestione dei problemi personali;
- aiutate nella gestione dei problemi abitativi;
- accompagnate presso i presidi socio sanitari e presso gli sportelli del territorio.

La persona disabile e la famiglia saranno poi aiutate a percorrere un cammino verso l'autonomia, sia di tipo economico che abitativo, avvalendosi dell'operato della rete dei servizi territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, della Caritas, delle Parrocchie, ecc., ma anche di servizi quali il Servizio di Assistenza Domiciliare, il Servizio di Assistenza Educativa, il Telesoccorso.

Il progetto individuale terrà conto delle risorse individuali e dei bisogni, delle necessità assistenziali ed educative e sarà centrato su interventi che sostengano l'autonomia.

Per la persona disabile, in particolare, saranno messe in atto tutti quei servizi e quelle azioni di coinvolgimento dei gruppi di volontariato, affinché possa essere supportata nel mantenimento dell'autonomia quotidiana.

Nel progetto verranno definiti i compiti (chi fa che cosa), i costi, i tempi, i principi ispiratori dei progetti individuali di housing sociale (definizione di linee guida per il percorso verso l'autonomia).

Saranno inoltre definite le modalità di accoglienza e di accesso, individuati i criteri di assegnazione degli alloggi ed elencati i servizi che si intenderanno offrire agli assegnatari nel percorso accoglienza-autonomia.

Infine saranno individuati gli indicatori per il monitoraggio e il controllo dei risultati.

Sarà nominato un Coordinatore, responsabile del progetto, referente per l'ospite, per gli operatori, per la rete di volontariato.

Referente del Comune e Coordinatore del progetto si incontreranno per la valutazione delle domande e per la verifica periodica del progetto in essere. Si richiederà la partecipazione di servizi specialistici coinvolti e i volontari saranno parte integrante del progetto di aiuto.

Sarà possibile accedere al servizio se:

- la persona disabile o la famiglia è in carico a servizi territoriali;
- la domanda di ingresso è accompagnata da un progetto indicante la situazione familiare e l'analisi del bisogno, la durata prevista dell'intervento, l'individuazione del soggetto che si assume l'onere dei costi e delle le modalità di utilizzo di eventuali redditi delle persone interessate.

Ogni altra indicazione operativa è reperibile nel documento "Adeguamento strutturale di immobile comunale destinato a persone disabili e famiglie monogenitoriali con figli minori a carico - progetto sociale" allegato alla presente per farne parte integrante.

Il Coordinatore:

- stenderà il progetto d'intervento;
- sarà responsabile dell'andamento del progetto e si attiverà per la realizzazione del progetto;
- individuerà i soggetti della rete da coinvolgere;
- manterrà i contatti con tutti i portatori d'interesse (servizi invianti, servizi specialistici, famiglie, associazioni di volontariato, ecc);
- coinvolgerà il territorio e le sue risorse per facilitare l'inserimento sociale.

Il Referente del Comune:

- sarà riferimento per i progetti a favore delle persone/famiglie di Sarezzo;
- sarà riferimento per i problemi connessi al progetto complessivo di housing sociale.

Progetto di intervento

Il progetto una volta elaborato sarà sottoscritto dal Servizio Sociale Professionale inviante, dai cittadini coinvolti e dal soggetto gestore. Il progetto di intervento comprenderà anche il costo dell'intervento, comprensivo dell'eventuale quota a carico dell'utenza.

ART. 7 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INCARICO

- Per i due appartamenti siti in via Sant'Emiliano e soggetti a Valorizzazione alternativa, la cooperativa dovrà versare a titolo di canone annuale la somma di euro 1.100,00 per ognuno da corrispondere a cadenza trimestrale per un importo pari a 275,00 € ($4 \times 275 \text{€} = 1.100 \text{€}$).
- Le utenze domestiche saranno intestate alla Cooperativa che ne anticiperà gli oneri relativi (allaccio, consumi, ecc).
- La Cooperativa potrà anticipare per intero le seguenti spese:
 - spese sostenute per servirsi dell'immobile (chiavi...) saranno sostenute dal comune di Sarezzo.
 - spese per la manutenzione previo accordo con l'ufficio Servizi Sociali e ufficio patrimonio dal comune di Sarezzo.
 - l'utenza dell'energia elettrica intestata alla cooperativa e rimborsata dal comune di residenza dell'utente se non instate dall'utente stesso.
 - le utenze di acqua e gas saranno rimborsate dal comune o dagli utenti in quanto medesimo contatore.
 - Le utenze di acqua, luce e gas verranno rimborsate dal Comune di Sarezzo nel periodo in cui gli appartamenti non saranno occupati.

Tutti i suddetti costi saranno rimborsati il mese successivo da parte del Comune.

- Il Comune rimborserà le spese sostenute dalla cooperativa per la gestione complessiva del progetto di housing sociale ivi comprese le spese per la gestione dell'appartamento entro i massimali complessivi specificati dal seguente schema su base mensile per ogni singolo progetto affidato.
 - Appartamento 1) Via Sant'Emiliano: corrispettivo annuale **massimo** del progetto pari a 5.952,38 € (comprese utenze domestiche forfetarie del valore di € 571,40 cad. anno e progetto educativo con corrispettivo orario massimo come da scheda di cui sotto);

- Appartamento 2) Via Sant’Emiliano: corrispettivo annuale massimo del progetto pari a 14.880,95 € (comprese utenze domestiche del valore di € 1.428,60 cad. anno e progetto educativo con corrispettivo orario massimo come da scheda di cui sotto);

I massimali totali riferiti ai **2 progetti gestiti negli appartamenti** oggetto del presente disciplinare sono come da tabella sottostante.

FIGURA	TOT. ORE ANNO	COSTO ORARIO IVA 5% COMPRESA	TOTALE iva 5% compresa
COORDINAMENTO	180	25,73 €	4.631,40 €
PROGRAMMAZIONE ANNUALE FORFETTARIA	85	26,25 €	2.231,25 €
EDUCATORE	300	24,15 €	7.245,00 €
ASA/OSS	180	22,05 €	3.969,00 €
UTENZE ANNUALI FORFETTARIE			2.000,00 €
ORE SPORTELLLO	30	24,15 €	724,50 €
TOTALE	775		20.801,15 €

Eventuali ulteriori spese si rendessero necessarie durante la realizzazione del progetto che superassero il budget potranno essere ammesse al finanziamento solo ed esclusivamente in base alle necessità valutate dal Servizio sociale.

Le spese inerenti la funzione del Coordinatore riguardano:

- coordinamento;
- contatti sul territorio;
- divulgazione e pubblicizzazione del servizio;
- incontri con i servizi territoriali ed invianti;
- gestione amministrativa.

ART. 8 IMPEGNI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria dovrà attenersi fin dall’inizio dell’incarico agli obblighi stabiliti; non verrà infatti accettato che il servizio sia svolto in modo non conforme a quanto previsto nel disciplinare d’incarico, anche se solo in una fase di avvio dello stesso.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta affidataria è tenuta a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente affidamento. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo

dell'incarico. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'affidatario. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta affidataria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'affidamento.

ART. 10 - RAPPORTI ECONOMICI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il pagamento del prezzo delle prestazioni avverrà a fronte di fattura mensile, comprovante le ore di servizio effettivamente svolte e le spese vive effettivamente sostenute con presentazione delle relative pezze giustificative preventivamente autorizzate.

La rendicontazione delle ore dovrà essere effettuata esclusivamente con le modalità che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune.

Nel caso di riscontrata irregolarità, la stessa sarà comunicata alla ditta con lettera raccomandata R.R. e le fatture in sospeso saranno liquidate solo dopo la risoluzione dell'inadempienza. Qualora la ditta non vi provveda, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo lettera raccomandata, non pagando, a titolo di risarcimento, l'importo relativo alle fatture di cui sopra, fatte salve eventuali azioni a tutela del maggior danno.

Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative non danno luogo a nessuna maturazione di interessi a favore della Ditta affidataria.

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode e grave inadempienza relativamente agli obblighi contrattuali;
- nei casi di subappalto o di cessione di contratto parziale o totale del servizio da parte della Ditta affidataria.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva anche:

- a) apertura di un procedimento di fallimento;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale e all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro;
- d) interruzione ingiustificata della fornitura.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora si accerti che nel corso del contratto l'esecuzione non procede secondo quanto stabilito l'Amministrazione può, tramite diffida, chiedere alla ditta di conformarsi alle prescrizioni. Se entro il tempo stabilito ciò non avviene, il contratto è risolto di diritto.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 12 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La ditta affidataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 13- CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Brescia.

ART. 14 - RISERVATEZZA DEI DATI

Trattamenti di dati personali affidati al Responsabile

La Cooperativa effettua i trattamenti dei dati personali, anche di natura particolare, relativi agli utenti del servizio, per quanto strettamente necessario allo svolgimento dello stesso. Tali trattamenti sono svolti dal Soggetto selezionato per la progettazione quale Responsabile del trattamento, attenendosi a quanto qui di seguito riportato:

- non comunicare a terzi in alcun modo e non utilizzare per altri fini i dati personali e comunque mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate. Tali obblighi sono da considerarsi pienamente vigenti anche nel caso di cessazione del presente rapporto contrattuale;
- non trasferire in alcun modo i dati in un paese extra UE;
- istruire adeguatamente le persone che operano sotto la sua autorità avendo accesso ai dati personali in questione. A tali persone dovrà essere richiesto un impegno di riservatezza;
- comunicare al Comune, Titolare del trattamento, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricato o dall'Autorità di controllo;
- assistere il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati. Su richiesta, il Responsabile darà riscontro al Titolare delle misure adottate a protezione dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate sull'efficacia di tali misure.

La Cooperativa può ricorrere ad altri responsabili. In ogni caso, dovrà imporre al responsabile di cui si serve gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. Il Titolare dovrà essere aggiornato in merito al ricorso ad altri responsabili.

La Cooperativa opererà quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione del contratto. Al termine di tali attività, il Titolare potrà richiedere la restituzione dei dati personali trattati in esecuzione del contratto o la loro cancellazione, di cui si dovrà dare evidenza.

ART. 15 – NORME SUL PERSONALE

Tutte le prestazioni sono erogate dalla Ditta affidataria tramite proprio personale adeguatamente preparato. La Ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di gravi negligenze ovvero ritenuto inidoneo per lo svolgimento del servizio ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 16– ALTRE NORME

La ditta si impegna a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali e ad osservare, oltre il presente disciplinare d'incarico, le norme in vigore o in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento

e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto dell'incarico.

In particolare la ditta affidataria si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro della Ditta dovrà a sue spese: formare e informare i propri lavoratori, comunicare il nominativo del responsabile del sistema di sicurezza e prevenzione della propria impresa e il nominativo del medico del lavoro competente, nonché dichiarare di aver redatto il piano di valutazione dei rischi dei propri dipendenti (come previsto dal D.Lgs 81/2008).

Sono a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. Nel caso in cui la ditta non ottemperi, vi provvederà l'Ente con spese a carico della ditta affidataria da trattenere sulle fatture mensili.

La ditta affidataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Autorità Municipale, anche previa segnalazione delle OO.SS. o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La ditta affidataria deve stipulare a favore degli assistiti idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni nonché una polizza RC per i danni provocati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente disciplinare d'incarico.

La ditta affidataria deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto dell'incarico.

La ditta affidataria deve comunicare al Comune e documentare ogni eventuale cambiamento della propria ragione sociale.

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente disciplinare d'incarico si applicano le disposizioni contenute nella Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo Regolamento, nel Codice Civile, nella normativa vigente e nel regolamento comunale per l'effettuazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia in vigore presso questo ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Ronchi Dott. Giuseppe

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA COOPERATIVA

Presidente Vincensina Bossini

.....